



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di Velletri - Lariano - Velletri Servizi S.p.a - Volsca Ambiente e Servizi S.p.a
Sede Comune Capofila: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (Rm)
Tel 0696158244 E-mail PEC ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA CON CODICE CER 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COL METODO DEL PORTA A PORTA EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI VELLETRI, COMPRESI PRELIEVO E TRASPORTO

PERIODO GIUGNO 2023 – DICEMBRE 2025

CIG: 97662070F9

- **Procedura aperta:** ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 160/2020

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1. Documenti di gara	3
2.2. Chiarimenti	3
2.3. Comunicazioni	4
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4. DURATA DELL' APPALTO, VARIAZIONI, OPZIONI E RINNOVI	5
4.1 Durata	5
4.2 Variazioni, opzioni e rinnovi	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
8. AVVALIMENTO	10
9. SUBAPPALTO	11
10. GARANZIA PROVVISORIA	11
11. SOPRALLUOGO	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
15. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	15
15.1 Domanda di partecipazione	15
15.1.1 La domanda è prodotta e sottoscritta	16
15.2 Documento di gara unico europeo	17
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	18
15.4 Disposizioni generali in ordine all'utilizzo dei modelli	23
16. CONTENUTO DELL' "OFFERTA ECONOMICA"	24
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	25
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
19. SEGGIO DI GARA	26

20.	APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE.....	27
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	27
22.1	Disposizioni generali.....	27
22.2	Verifica degli oneri aziendali della sicurezza.....	28
22.3	Verifica della congruità del costo della manodopera.....	29
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
23.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	31
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31
26.	ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	31
27.	MODALITÀ DI RICORSO.....	33

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Velletri (di seguito denominato Stazione Appaltante o Ente), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella Città di Velletri, come meglio specificato nel progetto del servizio posto a base di gara ed approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 29/03/2023.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 e dell'art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti anche indicato, più semplicemente, "Codice") il presente affidamento viene indetto dalla Centrale Unica di Committenza (d'ora in avanti C.U.C.) intestata per conto del Comune di Velletri il quale, con apposita Determina a contrarre ha stabilito di affidare il **"SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA CON CODICE CER 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COL METODO DEL PORTA A PORTA EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI VELLETRI, COMPRESI PRELIEVO E TRASPORTO. PERIODO GIUGNO 2023 – DICEMBRE 2025"**.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 51 – comma 1 – del D. Lgs. n. 50/2016 il presente appalto non è stato diviso in lotti funzionali in considerazione delle caratteristiche del servizio da espletare.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 120/2020. La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dalla natura del servizio oggetto della presente procedura di gara ed è conforme alle disposizioni dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del Codice in quanto trattasi di servizio "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato".

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella Città di Velletri. Il luogo di svolgimento dei lavori in appalto è il Centro di Conferimento comunale nel territorio del Comune di Velletri, per ciò che riguarda il prelievo del rifiuto, gli impianti oggetto dell'offerta, per ciò che riguarda il trattamento del rifiuto.

L'appalto è individuato dai seguenti codici:

- NUTS: ITI43
- CIG: 97662070F9
- Prestazione principale: CPV 90510000-5 - Trattamento e smaltimento di rifiuti
- Prestazione secondaria: CPV 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Maria Maietta, Dirigente dell'Area 3 - Servizio Ambiente, Comune di Velletri, telefono 06.96158493, indirizzi di posta elettronica:

- Email: ufficio.ambiente@comune.velletri.rm.it

- PEC: ufficio.ambiente@pec.comune.velletri.rm.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- α) Progetto posto a base di gara composto dai seguenti elaborati:
 - a.1) Relazione di progetto;
 - a.2) Capitolato Speciale d'Appalto;
 - a.3) Schema di contratto;
 - a.4) D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008
- β) Bando di gara;
- χ) Disciplinare di gara e relativi allegati.

I servizi in appalto dovranno essere espletati in conformità al progetto posto a base di gara.

La procedura di gara in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica, ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del Codice, mediante l'utilizzo della "**Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche**" accessibile dal seguente link:

<https://velletri.acquistitelematici.it/>

dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<https://velletri.acquistitelematici.it/>

nei **DETTAGLI** della procedura in oggetto ed è liberamente consultabile e scaricabile nonché Sito Istituzionale del Comune di Velletri:

www.comune.velletri.rm.it

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP ai recapiti ed indirizzi indicati nel precedente **Paragrafo 1** ed al **punto I.1 del bando di gara** presso i quali il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione, previo appuntamento telefonico ai numeri in precedenza indicati, entro e non oltre il **termine di cinque giorni antecedenti** alla data di presentazione delle offerte come indicata al **punto IV.3.3** del bando di gara.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 120/2020 l'aggiudicazione dell'appalto o l'individuazione definitiva del contraente avverranno nel termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento di affidamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 – lettera a), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara, è sempre autorizzato l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma telematica <https://velletri.acquistitelematici.it/>.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta e devono essere inoltrate non oltre il **termine perentorio di cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** come indicato al **punto IV.3.3** del bando di gara.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato ai punti precedenti e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad un indirizzo di posta elettronica (anche PEC) anche se appartenente al Comune di Velletri.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il termine di **tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** come indicato al **punto IV.3.3** del bando di gara.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono **invitati a prendere**

regolarmente visione, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, di eventuali pubblicazioni e/o avvisi presenti nella sezione dedicata alla specifica gara e nell'area dedicata alle FAQ, collegandosi alla piattaforma telematica dell'Ente, all'indirizzo:

<https://velletri.acquistitelematici.it/>

Non sono ammesse diverse modalità di rilascio per i chiarimenti.

2.3. **Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, **solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative allo svolgimento della procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

ufficio.ambiente@pec.comune.velletri.rm.it

indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al R.U.P.; diversamente il medesimo ed il Comune di Velletri declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.**

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice **la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.**

In caso di avvalimento, **la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.**

In caso di subappalto, **la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.**

In pendenza del termine di deposito delle offerte, la Stazione Appaltante potrà usare la piattaforma telematica indicata al precedente **paragrafo 2.1** per eventuali comunicazioni ai concorrenti e, anche successivamente a detto termine, per le comunicazioni di carattere generale inerenti l'appalto in oggetto.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono **invitati a prendere regolarmente visione**, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, di eventuali pubblicazioni e/o avvisi presenti sulla **piattaforma telematica** in precedenza indicata.

3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, in considerazione del servizio da affidare, non risulterebbe economicamente conveniente né tecnicamente possibile la suddivisione in lotti laddove l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale intrinseca ed estrinseca efficienza delle prestazioni affidate.

La gara ha per oggetto l'affidamento, ad operatore economico qualificato nel settore dei rifiuti, del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella Città di Velletri, mediante aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, per il periodo 01.05.2023-31.12.2025.

Ai fini del presente appalto si individuano le seguenti prestazioni:

CPV 90510000-5 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti

CPV 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti

L'importo dei servizi a base d'asta, per tutta la durata del contratto, è di € 1.397.000,00 (euro unmilionetrecentonovantasettemila/00) oltre IVA, di cui € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e stimati nel D.U.V.R.I..

È prevista la facoltà del Comune di prorogare il contratto, per la durata massima di mesi sei, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica).

L'importo a base di gara è calcolato considerando i prezzi di riferimento relativi ai recenti affidamenti operati dal Comune di Velletri e dai comuni limitrofi con analoghe organizzazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

A tal proposito si evidenzia che, non essendo a priori noto il quantitativo di rifiuto che sarà effettivamente necessario portare a trattamento/smaltimento, può esclusivamente stimarsi l'importo di affidamento del servizio, in via presuntiva, sulla scorta dei costi sostenuti e dei quantitativi prodotti negli ultimi due anni. Per maggiori dettagli in proposito si faccia riferimento a quanto specificato al Par. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA della "Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi", da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il quantitativo annuo stimato è quindi da ritenersi indicativo e non vincolante in alcun modo per il Comune di Velletri, potendo variare, nel corso dell'anno, in relazione all'effettivo andamento della raccolta differenziata.

I costi per l'attuazione delle misure di sicurezza, stimati nel D.U.V.R.I. e quantificati nella misura su indicata, sono stati predeterminati e stimati dalla Stazione Appaltante: essi sono tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 23 – comma 15 – del D. Lgs. n. 50/2016. Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante e, pertanto, sono congrui per definizione.

Costo della manodopera: Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il costo della manodopera, compreso nell'importo dei servizi posto a base d'asta e soggetto a ribasso d'asta, è stato stimato – per l'intera durata biennale del contratto – in misura pari ad € 349.250,00 (euro trecentoquarantanovemiladuecentocinquanta/00), arrotondato, come da relazione di progetto.

Oneri aziendali della sicurezza e Costi della Manodopera: Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare:

- i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione ai quali la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 - comma 5, lett. c) - del Codice;
- i propri costi della manodopera in relazione ai quali la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 95, comma 5 – lett. d), del Codice.

Il corrispettivo dell'appalto è dato **"a misura"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lettera eeeee), e dell'art. 59, comma 5bis, del Codice.

Finanziamento: bilancio comunale.

Anticipazione: non prevista.

Pagamenti: le modalità di pagamento del corrispettivo sono indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda.

4. DURATA DELL' APPALTO, VARIAZIONI, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'affidamento è pari a **trentuno mesi** decorrenti dal 01.06.2023 e fino al 31.12.2025.

Alla scadenza su indicata il contratto cessa di avere efficacia senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo. È escluso il rinnovo tacito.

È ammessa la possibilità di **proroga tecnica** ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e dell'art. 7, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto. In tale caso la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo, non superiore a sei mesi, strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.2 Variazioni, opzioni e rinnovi

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 - comma 1, lett. a) - del Codice, nei seguenti casi: qualora, in forza di sopravvenuti provvedimenti legislativi e/o amministrativi sovraordinati, vengano ad essere modificate le tariffe e/o le modalità di smaltimento del rifiuto e si renda necessario apportare modifiche al contratto per garantire la continuità del servizio. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

Per l'appalto in oggetto non sono previsti rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di partecipazione richiesti al **punto III.2** del bando di gara e nel presente disciplinare (paragrafo 6 e 7).

Nell'offerta devono essere specificate le parti delle prestazioni in appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 – lett. c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del Codice devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b), del Codice deve anch'esso indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 – lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 - lett. f), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici per i quali non sussistano:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del D Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici devono inoltre possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede,

oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

E' inoltre richiesta l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche in capo ai soggetti giuridici proprietari o gestori degli impianti di trattamento indicati in fase di offerta dal soggetto che partecipa alla gara. La dichiarazione circa l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche in capo ai soggetti giuridici proprietari o gestori degli impianti di trattamento indicati in fase di offerta dal soggetto che partecipa alla gara deve essere presentata in sede di gara mediante autodichiarazione da parte dai soggetti stessi

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel **punto III.2** del bando di gara e nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 - lett. b), del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare.

7.1 - Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione:

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura (attività di trattamento rifiuti) o per attività di intermediazione rifiuti;
2. Possesso, in qualità di titolari e/o concessionari, di autorizzazione rilasciata - nel rispetto del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - da organismo competente, per il trattamento/riciclo/recupero (R3) della frazione organica dei rifiuti urbani (CER 20.01.08);
3. Possesso di una tra le seguenti iscrizione presso l'Albo Gestori Ambientali:
 - nella categoria 1, classe C o superiori;
 - nelle categorie 8, classe D o superiori.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la **comprova del requisito** la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.2.1 - possesso di **fatturato annuo**, conseguito nel corso di ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di avvio della procedura di gara (2020, 2021, 2022) di importo annuo non inferiore ad una volta e mezzo l'importo annuo posto a base d'asta, ossia non inferiore – per ciascuna annualità – ad € 810.000,00 (euro ottocentodiecimila/00), IVA esclusa ed arrotondato per difetto;

7.2.2 - possesso di **fatturato nello specifico settore di attività oggetto dell'appalto**, conseguito nel corso di ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2020, 2021, 2022) di importo annuo non inferiore all'importo annuo posto a base d'asta, ossia non inferiore – per

ciascuna annualità – ad 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00), IVA esclusa ed arrotondato per difetto.

La **comprova del requisito** è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice mediante trasmissione delle fatture emesse in originale o copia conforme all'originale, in conformità all'autocertificazione del concorrente resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando la pertinente parte del **Modello (2)** allegato al presente disciplinare nella quale è indicato l'elenco dei servizi svolti con specificazione, per ciascun servizio: del Committente, dell'esercizio finanziario di riferimento e dell'ammontare del relativo fatturato - IVA esclusa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.3.1 – disponibilità per tutta la durata dell'affidamento di almeno quattro impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alla gestione dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.01.08 per quantitativi annui non inferiori alle 10.000 tonnellate. Non saranno ammessi alla procedura di gara gli operatori economici che dichiarano la disponibilità di impianti in possesso di autorizzazione diversa da quella regionale.

La **comprova del requisito** è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII - parte II - del Codice e con riferimento all'autocertificazione del concorrente resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando la pertinente parte del **Modello (2)** allegato al presente disciplinare.

7.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Si premette che:

- nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.
- la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d) - e) - f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 7.1.2 deve essere posseduto da:

- α) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- β) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato annuo** di cui al precedente punto 7.2.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al precedente punto 7.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura

maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I requisiti di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b), del Codice devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice e dal presente Disciplinare.

7.5 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2 - lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 7.1.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- α) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- β) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. c), del Codice devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice e dal presente Disciplinare.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 - lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del medesimo Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante

impone, ai sensi dell'art. 89 - comma 3 - del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il soggetto competente comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto per la sola prestazione secondaria del trasporto dei rifiuti.

Ammettendo, infatti, come specificato all'art. 7 del presente disciplinare, anche la partecipazione ad operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (Categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali), considerata la peculiarità del servizio oggetto di gara, compreso nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa), si ritiene di dover limitare il subappalto alla sola categoria secondaria, al fine di evitare eccessiva frammentazione del servizio e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Rientrando il servizio di trasporto dei rifiuti nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa) è necessario che anche il subappaltatore sia iscritto nell'elenco (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede o abbia presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, nonché delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017).

Per i soggetti che effettuano il trasporto per conto di altro soggetto (es. per conto di un impianto) è richiesta l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori conto terzi oltre che l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali nella Categoria 1 Classe C o superiore. Il requisito può essere oggetto di autodichiarazione in sede di gara, ferma restando successiva verifica da parte della Stazione appaltante in caso di aggiudicazione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 - comma 1 - del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 - comma 1 - del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente, secondo le modalità di cui all'art. 93 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie (riferimento sito internet <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>) mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

-  contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
-  essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
-  essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
-  essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
-  avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
-  prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
-  contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
-  essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 (centottanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scannerizzata autentica o conforme, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d), e), f), g), del Codice solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o **tutte le imprese retiste** che partecipano alla gara **siano in possesso della predetta certificazione**;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente gara d'appalto non è previsto obbligo di sopralluogo.

Il Concorrente, tuttavia, è tenuto a prendere visione dei luoghi e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella determinazione del corrispettivo offerto e condizionare l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento e dovrà rendere specifica dichiarazione in tale senso.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo di gara a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente gara d'appalto verrà svolta con **modalità telematica**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ed i relativi modelli allegati, nonché l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'istanza di partecipazione alla gara [**Modello (1)**], le dichiarazioni integrative del DGUE [**Modello (2)**], l'offerta economica [**Modello (3)**], le dichiarazioni integrative dell'offerta economica (contenenti, altresì, il dettaglio dei costi della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza nonché le dichiarazioni da produrre in sede di gara) [**Modello (4)**] potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica degli acquisti, all'indirizzo:

<https://velletri.acquistitelematici.it/>

Sull'istanza di partecipazione dovrà essere applicata la marca da bollo del valore corrente. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti per la regolarizzazione fiscale.

L'obbligo di apporre la marca da bollo potrà essere assolto:

- a) tramite apposizione ed annullamento, prima della scansione del documento, della marca da bollo del valore corrente sull'istanza di partecipazione cartacea trattenuta presso il concorrente e resa disponibile agli organi di controllo ed alla Stazione Appaltante. A tal proposito il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione al codice identificativo di quattordici cifre identificativo della marca da bollo apposta ed alla data di emissione della stessa [vedi **Allegato al Modello (1)**];
- b) in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.p.r. n. 642/1972 e s.m.i., previa richiesta ed autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. A tal proposito il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione al codice di autorizzazione, alla data dell'autorizzazione ed alle modalità di pagamento vedi **Allegato al Modello (1)**.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia scannerizzata autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella **"Documentazione Amministrativa"** di cui al successivo **paragrafo 15**, si applica l'art. 83 - comma 9 - del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **centottanta giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 - comma 4 - del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell' art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "**Documentazione Amministrativa**" necessaria per partecipare alla gara d'appalto contiene:

- la domanda di partecipazione, in bollo, redatta preferibilmente secondo il **Modello (1)** ed il relativo **Allegato** contenente le dichiarazioni da rendere per partecipare alla procedura di gara (vedi punto 15.1);
- il **DGUE** (vedi punto 15.2);
- le dichiarazioni integrative al DGUE (vedi punto 15.3.1);
- la documentazione a corredo (vedi punto 15.3.2);
- la documentazione e le dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (vedi punto 15.3.3).

La "**Documentazione Amministrativa**" va redatta in conformità alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare di Gara e va prodotta (mediante caricamento nella piattaforma telematica) entro i termini indicati nel punto IV.3.3. del bando di gara. Si richiamano, in particolare, le disposizioni del successivo punto 15.4 del presente disciplinare.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, in bollo del valore corrente, è redatta preferibilmente secondo il **Modello [1]** e relativo **Allegato** predisposto dalla Stazione Appaltante, che contiene – tra l'altro - le informazioni e

dichiarazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente deve rendere, **pena l'esclusione** fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 – comma 9 – del Codice, tutte le dichiarazioni indicate nel **Modello [1]** e relativo **Allegato**, nessuna esclusa, che siano pertinenti al concorrente stesso ed alle modalità di partecipazione alla gara. A tal fine i contenuti del suddetto **Modello (1)** e del relativo **Allegato** si intendono qui integralmente richiamati a formare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

15.1.1 La domanda è prodotta e sottoscritta:

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, ognuno dei quali – pertanto – sarà tenuto a produrre la propria domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il **Modello [1]** e relativo **Allegato**;

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- 3.1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- 3.2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ognuno delle quali – pertanto – sarà tenuta a produrre la propria domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il **Modello [1]** e relativo **Allegato** ;
- 3.3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara che – pertanto – sarà tenuta a produrre la propria domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il **Modello [1]** e relativo **Allegato**;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 47, comma 2 e comma 2 bis, del Codice.

Il concorrente allega al **Modello [1]** e relativo **Allegato**:

-  copia scannerizzata di un documento d'identità del sottoscrittore;
-  copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore – ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il **DGUE**, sia relativamente al concorrente che relativamente alle eventuali imprese ausiliarie e subappaltatrici, va compilato in conformità alle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni di seguito indicate:

Parte I

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II

Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede, oltre alla compilazione delle sezioni A e B, anche la compilazione della sezione C nella quale il concorrente deve indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento nella **Documentazione Amministrativa** il concorrente, **per ciascun operatore economico ausiliario, deve allegare:**

-  **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
-  **dichiarazioni integrative del DGUE** relative all'operatore economico ausiliario redatte, in conformità ai contenuti del **Modello (2)**, secondo le specifiche di cui al successivo **punto 15.3** del presente Disciplinare di Gara;
-  dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
-  dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
-  copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.p.r. n. 445/2000, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 - comma 1 - del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
-  **PassOE** dell'ausiliaria;
-  dichiarazione dell'ausiliaria relativa al possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure **dichiarazione dell'ausiliaria** di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
-  dichiarazione dell'ausiliaria relativa al possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; (in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **"black list"**)

In caso di ricorso al subappalto si richiede, oltre alla compilazione delle sezioni A e B, anche la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare **la prestazione che intende e/o deve subappaltare** con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III

Motivi di esclusione

Il concorrente (nonché l'ausiliaria) deve dichiarare, **pena l'esclusione**, di non trovarsi nelle condizioni previste dal **paragrafo 6** del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Il concorrente (nonché l'ausiliaria) deve fornire, **pena l'esclusione**, le dichiarazioni integrative in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 – lett. f-bis) ed f-ter), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per partecipare alla gara d'appalto. Tali dichiarazioni integrative sono rese utilizzando preferibilmente il **Modello (2)**, allegato al presente Disciplinare di Gara, ed in conformità al successivo **punto 15.3** del presente Disciplinare.

Parte IV

Criteri di selezione

Il concorrente (nonché l'ausiliaria, per quanto di pertinenza) deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue, relativo al punto III.2 del bando di gara:

- ☐ ① la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- ☐ ② la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- ☐ ③ la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- ☐ ④ la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI

Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE nonché le dichiarazioni integrative di cui al Modello (2) devono essere presentati:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di **aggregazioni di imprese di rete**: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 - 2 e 5 - lett. l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il **Modello (2)** predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente Disciplinare di Gara, deve rendere, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, le seguenti dichiarazioni integrative al **DGUE**, con le quali:

1. Dichiarare di non essere sottoposto a fallimento oppure di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo oppure che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. Nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del RD n. 267/1942, dichiarare con riferimento alle disposizioni dell'art. 80 – comma 5, lett. b) – e dell'art. 110 del

Codice nonché dell'art. art. 186 bis del RD n. 267/1942, di essere stato ammesso alla procedura di concordato con continuità aziendale e indica gli estremi del provvedimento di ammissione;

3. Dichiaro, con riferimento all'art. 80 - comma 4 - del Codice di essere consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura di gara qualora la Stazione Appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del medesimo art. 80, comma 4, e fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo art. 80, comma 4;
4. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 – lett. c) – lett. cbis) – lett. cter) – lett. cquater - lett. fbis) e fter), del Codice;
5. Dichiaro i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Al riguardo si precisa che:
 - 5.1 - Le ulteriori figure che, pur nominalmente diverse, svolgono funzioni sostanzialmente analoghe a quelle del direttore tecnico perché investite di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'appalto, saranno tenute, a pena di esclusione dalla gara, a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, del Codice (ad esempio: gestore dei trasporti e/o altre figure simili);
 - 5.2 - in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e - comunque - sino alla presentazione dell'offerta l'esclusione e il divieto operano nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel medesimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e – comunque – sino alla presentazione dell'offerta nonché i cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo i quali devono considerarsi “soggetti cessati” per l'operatore economico che, in tal caso, dovrà indicare anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti.
6. Dichiaro di essere consapevole che, relativamente alla procedura di gara, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 80 – comma 10 – del Codice nonché, ai sensi dell'art. 80 – comma 2 – del Codice, quanto previsto dall'art. 34 bis – commi 6 e 7 – del D. Lgs. n. 159/2011.
7. Dichiaro remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. Dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione posta a base di gara, nonché la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto nonché di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata rendendo, in particolare, le singole dichiarazioni indicate nel punto 12 del **Modello (2)** che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
9. Dichiaro di accettare il Patto di Integrità approvato dal Comune di Velletri con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 21.11.2018 e successivi aggiornamenti che, debitamente sottoscritto secondo il **Modello (5)** predisposto dalla Stazione Appaltante, deve essere allegato alla documentazione presentata in sede di procedura di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

10. Dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 12/12/2013 reperibile sul sito internet del Comune www.comune.velletri.rm.it nella sezione “Albo Pretorio/Delibere” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
11. Dichiarare di accettare, ai sensi dell’art. 100 - comma 2 - del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
12. Dichiarare di possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, ovvero, in alternativa, di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) e allega copia scannerizzata autentica o conforme, ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della suddetta domanda di iscrizione;
13. Dichiarare di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010) oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia scannerizzata autentica o conforme, ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “**black list**”);
14. Dichiarare di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 ed a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; (Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
15. Dichiarare di essere in possesso del requisito previsto dall’articolo 93, comma 7, del Codice ed allega copia scannerizzata autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della/e relativa/e certificazione/i in conformità alle indicazioni del **punto 10** del Disciplinare di Gara e del Copdice;
16. Dichiarare di impegnarsi alla verifica dell’assenza nei confronti del personale che sarà impiegato nel servizio in oggetto dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 4.3.2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) impegnandosi, altresì, a sostituire immediatamente il proprio personale che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, risulti condannato per uno dei predetti reati, dando comunicazione alla stazione appaltante del sostituto;
17. Dichiarare che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
18. Dichiarare che non ha conferito incarichi professionali o non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Stazione Appaltante da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell’art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i e che non è incorso nella sanzione di cui all’art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165/2001
19. Dichiarare che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);

20. Dichiaro che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
21. Dichiaro che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");
22. Dichiaro che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo di un anno disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
23. Dichiaro di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1- bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. **oppure** di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1- bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell'offerta;
24. Dichiaro di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
25. Dichiaro che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
26. Dichiaro che nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
27. Dichiaro l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 – lett.c), del D.Lgs.n. 231/2001 e s.m.i. ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
28. Dichiaro l'insussistenza o la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa della Stazione Appaltante (Comune di Velletri);
29. Dichiaro l'inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
30. Dichiaro di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 ("Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale") e dal D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), indicando le relative posizioni previdenziali ed assicurative;
31. Indica i seguenti dati: domicilio eletto per le comunicazioni; codice fiscale; numero di telefono; numero di Fax; indirizzo posta elettronica; indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
32. Fornisce, in conformità alle indicazioni ed ai contenuti del **Modello (2)**, le indicazioni complementari atte a dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara come previsti dal **paragrafo 7** del Disciplinare di Gara ed ai **punti III.2.2. – 1), III.2.2 – 2 e III.2.3 – 1** del bando di gara;
33. Autorizza la Stazione Appaltante, qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 – la facoltà di "**accesso agli atti**", a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
34. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2018 che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Le dichiarazioni integrative di cui ai punti precedenti devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai soggetti ausiliari cui si ricorre in caso di avvalimento;

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PassOE** di cui all'art. 2, comma 3 - lett.b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il **PassOE** relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice. Per gli operatori economici che presentano la **cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: copia scansionata autentica o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1.1 del presente disciplinare.

Nel caso di soggetti associati vanno prodotti i seguenti ulteriori documenti:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scannerizzata autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 - comma 4 - del Codice, la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scannerizzata autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo** 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.4 Disposizioni generali in ordine all'utilizzo dei modelli

Al presente disciplinare sono allegati i seguenti modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:

1. **Modello (1):** istanza di partecipazione;

2. **Modello (2):** dichiarazioni integrative del DGUE;
3. **Modello (3):** offerta economica;
4. **Modello (4):** tabelle per l'indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali.

L'utilizzazione dei suddetti modelli è facoltativa: essi possono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i suddetti modelli per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni necessarie per partecipare alla presente gara, come richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare, egli resta l'unico responsabile dell'esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle richieste di cui al presente Disciplinare di Gara.

Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:

- 1 - non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi dei suddetti modelli che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nel presente Disciplinare di Gara;
- 2 - non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel modello.

L'errata e/o incompleta compilazione del **DGUE** e/o degli altri modelli allegati al presente Disciplinare di Gara e/o la produzione di dichiarazioni e/o modelli il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al presente disciplinare comporta **l'esclusione dalla gara** del concorrente, trovando applicazione, comunque, le disposizioni dell'art. 83 - comma 9 - del D. Lgs. n. 50/2016, in merito alla sanatoria delle irregolarità.

Il mancato adempimento alle disposizioni della presente sezione del Disciplinare di Gara costituisce irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 83, comma 9, del Codice, fatto salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, dell'assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

16. CONTENUTO DELL'“OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta economica andrà redatta e trasmessa tramite piattaforma telematica degli acquisti entro i termini previsti dal **punto IV.3.3. del bando di gara**.

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il **Modello (3)**, e dovrà contenere l'indicazione del prezzo unitario offerto, espresso in euro per tonnellata, con due cifre decimali, comprensivo del servizio di prelievo, di trasporto e di recupero della frazione organica del rifiuto di cui al codice CER 20.01.08. Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore a due, si procederà ad arrotondare il ribasso offerto alla seconda cifra decimale operando per eccesso (nel caso la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque) o per difetto (nel caso la terza cifra decimale sia inferiore a cinque).

Il prezzo offerto dovrà valere indistintamente per tutti gli impianti di trattamento indicati nella propria offerta nonché per gli eventuali ulteriori impianti proposti dall'Affidatario in corso di esecuzione del contratto.

È facoltà del Comune, qualora l'impianto di destinazione finale di volta in volta utilizzato sia collocato a distanza $D \leq 50$ km, far eseguire direttamente il trasporto del rifiuto dalla Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.a. A tal fine, nella propria offerta, ogni concorrente dovrà altresì indicare uno **sconto percentuale** sul prezzo offerto da applicare nel caso in cui il Comune eserciti tale facoltà. Lo sconto va espresso con due cifre decimali.

La gara d'appalto verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 – comma 4, lett. b) – del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo offerto, **prescindendo dallo sconto percentuale di cui al comma**

precedente.

In caso di più offerte di pari importo unitario, provenienti da diversi partecipanti, verrà scelto l'Appaltatore che avrà indicato un maggiore sconto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è formulata e sottoscritta con le modalità indicate nel presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro producendo la "Documentazione di dettaglio" che va redatta utilizzando, preferibilmente, il **Modello (4)** predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato alla presente lettera di invito. Tale **Modello (4)** contiene:

- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della manodopera;
- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della sicurezza aziendale;

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: la mancanza di tale indicazione comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara senza possibilità di sanatoria dell'irregolarità mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio. La tabella relativa ai costi della sicurezza di cui al **Modello [4]** riporta un elenco di voci della sicurezza indicativo e non esaustivo; essa dovrà essere compilata esclusivamente per le voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere, da parte del concorrente, in relazione al presente specifico appalto e per le quali il concorrente dovrà fornire le relative giustificazioni. Le giustificazioni non potranno consistere in affermazioni generiche ma dovranno essere tali da fornire elementi oggettivi e verificabili e dovranno essere opportunamente documentate.

Il suddetto **Modello (4)** è sottoscritto con le stesse modalità con cui è sottoscritta l'offerta economica.

In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto, nell'ambito dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 - comma 5, lett. c) - del Codice.

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte incompatibili con la regolamentazione comunale.

Saranno, inoltre, esclusi dalla procedura di affidamento i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo trovando applicazione le disposizioni dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del Codice ed in considerazione alla tipologia ed alle caratteristiche dei servizi da affidare che riguardano il mero conferimento (con eventuale trasporto) e trattamento di rifiuti urbani caratterizzati dal Codice CER 20.01.08.

Il Comune di Velletri si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto ed all'affidamento del servizio qualora l'offerta economica sia considerata non vantaggiosa per l'ente stesso in riferimento allo svolgimento del servizio necessario oggetto della gara.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
--

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08/05/2023 alle ore 9.00 presso l'ufficio della Centrale Unica di Committenza sito in Velletri, piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1.

A tale seduta potranno partecipare, nel rispetto delle vigenti disposizioni legate alla riduzione dei rischi di contagio da COVID-19, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. **In ogni caso si evidenzia che la piattaforma telematica mediante la quale si svolgono le procedure di gara consente di**

partecipare anche da remoto alle sedute pubbliche.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di avviso pubblicato – almeno due giorni prima della data fissata – sulla piattaforma telematica all'indirizzo web al link al link <https://velletri.acquistitelematici.it/> nell'apposita sezione **"Bandi di gara"**: **gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono invitati a prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul predetto sito, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.**

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Il R.U.P., eventualmente assistito da un Seggio di Gara istituito ad hoc (vedi Linee Guida ANAC n. 3), procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle offerte nonché a verificare, mediante accesso alla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della gara, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

In esito a tale esame il R.U.P. procederà:

- a) ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- b) ad adottare, anche in esito alle procedure di cui alla lettera precedente, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- c) a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantita dal fatto che le stesse, complete di tutta la documentazione a corredo, sono caricate sulla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento delle operazioni di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il R.U.P. procede, ai sensi dell'art. 76 – comma 5, del Codice – a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 – comma 3, lett. a) – del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 – comma 4, lett. a) e c) – del Codice, in quanto lo stesso R.U.P. e/o il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In particolare la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

In relazione alla prima fase di gara, anche a seguito delle eventuali procedure di soccorso istruttorio, la competenza in merito all'adozione del provvedimento di Ammissione/Esclusione dei concorrenti alla successiva fase di gara è attribuita al Dirigente che provvederà mediante apposita determina dirigenziale, su proposta del R.U.P.. In relazione a tale provvedimento al medesimo R.U.P. competerà la cura dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice nonché gli adempimenti di cui all'art. 29 del Codice.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione.

Per la gara in oggetto non si applicherà in metodo dell'inversione procedimentale previsto dall'art. 133, comma 8, del Codice.

19. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara, che eventualmente dovrà coadiuvare il R.U.P. nelle operazioni di cui al precedente paragrafo 18, sarà nominato dal Dirigente del Settore II, su proposta del R.U.P., in conformità alle

disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento di nomina sarà assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai membri del Seggio di Gara non devono sussistere cause ostative alla nomina né situazioni di conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni del Codice e dell'art. 6-bis della legge n. 241/90. A tal fine i componenti del Seggio di Gara rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Il Seggio di Gara è responsabile dell'esame della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti e dell'esame delle offerte economiche. Esso, inoltre, fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione del Seggio di Gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

20. APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE

Il R.U.P., eventualmente coadiuvato dal Seggio di Gara, a seguito dell'eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio, in seduta pubblica individuerà i concorrenti da ammettere e da escludere dalla successiva fase di gara trasmettendo proposta di ammissione/esclusione alla Stazione Appaltante.

In esito alle operazioni di cui al punto precedente il Dirigente del Settore IV provvederà ad adottare, con propria determinazione, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla successiva fase di gara.

In successiva seduta pubblica il R.U.P., eventualmente coadiuvato dal Seggio di Gara, procederà:

- a) ad indicare i concorrenti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara;
- b) ad esaminare, limitatamente ai concorrenti ammessi, le offerte economiche e la relativa documentazione a corredo prodotta.

In esito all'esame delle offerte economiche verrà stilata, in seduta pubblica, la graduatoria e determinata la soglia di anomalia procedendo ai sensi:

- a) dell'art. 97, comma 2, del Codice: nel caso che le offerte siano in numero pari o superiore a 15 (quindici);
- b) dell'art. 97, comma 2-bis, del Codice: nel caso che le offerte siano in numero inferiore a 15 (quindici).

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2bis, del Codice. In tal caso non si procederà alla verifica di congruità di cui all'art. 97, commi 4 - 5 e 6, del Codice ed al successivo paragrafo 21 del presente disciplinare, fatta salva la verifica di cui all'art. 95, comma 5 – lett. d), da operare in sede di aggiudicazione.

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2bis, del Codice quando il numero delle offerte è inferiore a cinque ai sensi della legge n. 120/2020: in questo caso si procederà alla verifica di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, commi 4 – 5 e 6, del Codice ed al successivo paragrafo 21 del presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il R.U.P. procede, ai sensi dell'art. 76 - comma 5, lett. b) - del Codice - a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- α) inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa";
- β) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 - comma 3, lett. a) - del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- χ) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 - comma 4, lett. a) e c) - del Codice, in quanto il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**22.1 Disposizioni generali**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi - se ritenuto necessario - del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto del Seggio di Gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. esclude, ai sensi dell'art. 59 - comma 3 - lett. c) e dell'art. 97 - commi 5 e 6 - del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22.2 Verifica degli oneri aziendali della sicurezza

La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità degli oneri aziendali della sicurezza (ISO) sul primo migliore offerente nonché in tutti casi in cui l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 5 – lett. c) , del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della verifica di congruità degli oneri aziendali di sicurezza, l'incidenza degli Oneri Totali della Sicurezza Aziendale storici presunti (OTSA), per l'appalto in oggetto, viene stimata in misura pari a:

$$OTSA = 0,0085$$

Gli Oneri Aziendali Presunti (OAP), per l'appalto in oggetto, verranno valutati con la formula:

$$OAP = OTSA \times IOSA = 0,0085 \times IOSA$$

dove IOSA è l'importo offerto dal concorrente per il presente specifico appalto.

Il concorrente sul quale, a seguito dell'applicazione della formula parametrica su indicata, è stato riscontrato uno scostamento significativo in diminuzione (>2%) tra l'Importo della Sicurezza Offerto (ISO), da indicare nel dettaglio dell'offerta economica, e OAP sarà tenuto a produrre alla Stazione Appaltante le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo specificatamente agli oneri della sicurezza. Tali giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nell'offerta del concorrente.

Non si procederà alla verifica di congruità degli oneri della sicurezza se l'importo di sicurezza offerto (ISO), indicato nell'offerta economica, non risulta inferiore agli oneri aziendali presunti (OAP).

Si evidenzia che in sede di esecuzione contrattuale l'operatore economico è obbligato a mettere in atto le misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto.

Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, la stazione appaltante procederà al completamento della verifica dell'anomalia dell'offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il controllo da parte della stazione appaltante è svolto sempre sull'importo totale offerto degli oneri; le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie delle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare l'importo totale sicurezza offerto e

potranno essere percentualmente anche non corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione del servizio.

La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri per la sicurezza.

22.3 Verifica della congruità del costo della manodopera

La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera che, in conformità alle previsioni dell'art. 95 - comma 10 - del Codice, è stato indicato dal concorrente nella propria offerta.

La suddetta verifica potrà essere effettuata in sede di procedura di accertamento della congruità dell'offerta anormalmente bassa (art. 97 del Codice) ma, comunque, dovrà essere sempre effettuata prima dell'aggiudicazione in relazione alla migliore offerta ritenuta congrua (art. 95, comma 10, del Codice).

Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Costituzione).

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà indicare il relativo costo minimo della manodopera nonché il costo complessivo relativo all'intero appalto.

Il costo della manodopera indicato nell'offerta del concorrente verrà confrontato con il costo individuato dalla Stazione Appaltante - ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice - ed indicato nei documenti posti a base di gara.

Il concorrente sul quale, a seguito del confronto di cui al punto precedente, è stato riscontrato uno scostamento significativo in diminuzione (> 5,00 %) tra il costo della manodopera individuato dalla Stazione Appaltante e quello indicato nell'offerta economica, sarà tenuto a produrre alla stessa Stazione Appaltante le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo specificatamente al costo della manodopera. Tali giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nell'offerta del concorrente e dimostrare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.

Non si procederà alla verifica di congruità del costo della manodopera se l'importo indicato dal concorrente nell'offerta economica, non risulta inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante.

Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, la Stazione Appaltante – ove previsto – procederà al completamento della verifica dell'anomalia dell'offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il controllo da parte della Stazione Appaltante è svolto sempre sull'importo totale offerto del costo della manodopera.

Le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie dalle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare il costo totale della manodopera offerto e potranno anche non essere percentualmente corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione delle parti di servizio.

La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il R.U.P. formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara alla Stazione Appaltante curando l'espletamento dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 – comma 5 – Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 – comma 5 – del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 – lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 120/2020 l'aggiudicazione dell'appalto o l'individuazione definitiva del contraente avverranno nel termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento di affidamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 – lettera a), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, dall'art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011. Ai fini delle verifiche antimafia e protocolli di legalità trovano applicazione le disposizioni dell'art. 3 della legge n. 120/2020.

Ai sensi dell'art. 93 – commi 6 e 9 – del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 – comma 9 – del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25 gennaio 2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta

giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per il presente appalto non è prevista l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice..

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016_679 e del D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

26. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed indicazioni contenute nel [Codice](#), nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente e comunque applicabile all'appalto in oggetto, nel D.M. n. 49/2018, nella legge n. 120/2020 [ove applicabile], nel D.Lgs. n. 152/2006, negli Atti/Direttive/Linee Guida dell'ANAC (già AVCP), nel R.D. 827/1924 e nella normativa vigente in materia oltretutto in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, inoltre, si fa espresso riferimento al bando di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto, al progetto posto a base di gara, al Disciplinare Telematico ed agli ulteriori documenti di gara nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati ed ai regolamenti comunali pertinenti l'appalto da affidare.

Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile sui siti internet indicati nel presente disciplinare di gara.

I documenti di gara e tutti gli allegati potranno essere inviati via mail, non potranno essere inviati via fax.

Ai sensi dell'art. 47 - comma 2 - del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Ai sensi degli artt 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può:

- 1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in

cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

- 2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 – comma 12 – del Codice.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

Non saranno ammesse offerte:

1. inammissibili in quanto presentate da un offerente: che è stato escluso ai sensi dell'art. 80 del Codice; che non soddisfa i criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice; che non soddisfa i criteri di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice;
2. non conformi alle specifiche tecniche previste nei documenti di gara;
3. irregolari in quanto: non rispettano i documenti di gara; sono state ricevute in ritardo; in relazione ad esse vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta; giudicate anormalmente basse dalla Stazione Appaltante;
4. inaccettabili in quanto: presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
5. inadeguate in quanto: non presentano alcuna pertinenza con l'appalto e sono, quindi, manifestamente incongruenti, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della Stazione Appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara;
6. parziali e/o incomplete;
7. condizionate o a termine;
8. che non rispettino i criteri minimi ambientali previsti nel capitolato posto a base di gara;
9. che facciano riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
10. che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte dal concorrente in conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

In caso di più offerte di pari importo unitario, provenienti da diversi partecipanti, verrà scelto l'Appaltatore che avrà indicato una maggiore scontistica applicabile al caso in cui il Comune eserciti tale facoltà di eseguire direttamente il trasporto del rifiuto attraverso la Società Volsca Ambiente e Servizi Sp.A per impianti collocati a $D \leq 50$ km

In caso di offerte paritarie si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Ai sensi dell'art. 72, comma 2, del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L'offerta vincolerà il concorrente per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrente dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.

Nel caso in cui non si possa dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

1. all'accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 32 del Codice, con l'assunzione del relativo provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del Codice l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all'aggiudicatario. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 8, del Codice..

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione saranno, rispettivamente, spedite e comunicate lo stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di tale contestualità a causa della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di pubblicazione di avviso di post-informazione ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 98 e dall'art. 29 del Codice.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolvere ai relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Ove ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 – comma 1 – del Codice, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori oggetto dell'appalto. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

I termini tutti previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

27. MODALITÀ DI RICORSO

Contro il bando ed il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287 2315), entro i termini indicati dal D. Lgs. n. 104/2010.

Velletri, lì 19/04/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Maietta